



Regolamento attuativo dello Statuto AIPi

Scopo del regolamento attuativo dello Statuto è riunire in un unico testo quanto concerne la conduzione AIPi, partendo dallo Statuto e dalle consuetudini consolidate da deliberare nel corso di 39 anni di vita della Associazione. Per quanto non detto esplicitamente nel Regolamento, fanno testo le delibere prese dagli organi competenti, ratificate dal CdA e regolarmente iscritte nel Registro dei Verbali. Il Regolamento può essere modificato secondo quanto stabilito dall'art. 10 dello Statuto.

INDICE GENERALE

- CAP.I** - Organizzazione dell'AIPi: Soci, Organi Statutari, Modalità di iscrizione, Dipartimenti
- CAP.II** - Registro Professionale dei Progettisti d'Interni – Interior Designer AIPi: regolamento di accesso e verifiche in itinere.
- CAP.III** - Regolamento delle Sedi Regionali.
- CAP.IV** - Codice Deontologico e Regolamento delle Sanzioni Disciplinari.

Capitolo I – Regolamento di organizzazione

Articolo 1 – Soci

L'ammissione dei Soci avviene su domanda redatta dagli interessati su appositi formulari da presentarsi al Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA) tramite il Delegato Regionale della Regione nella quale l'aspirante socio esplica la propria attività professionale. La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta dalle modalità previste per l'ammissione dalla Commissione Soci. (v. art. 11)

L'accettazione della domanda è deliberata insindacabilmente dalla Commissione Soci e ratificata dal CdA e decorre dal primo giorno del mese successivo dell'anno in cui la domanda è accolta.

Articolo 2 – Doveri dei Soci

L'appartenenza all'AIPi ha carattere libero e volontario, e impegna gli aderenti al rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e delle delibere assunte dagli organi statutari, nonché al pagamento senza dilazione di tutti i contributi associativi maturati negli anni in cui sia efficace l'iscrizione e di tutte le sanzioni che venissero disposte a carico dell'associato, anche dopo la sua cessazione o esclusione, in dipendenza del presente regolamento.



AIPi Associazione Italiana Progettisti d'interni - Fondata nel 1969 - Milano

sede legale: 20122 MILANO via S.A.M. Zaccaria, 3 tel. 02.58310243 - sede operativa: 20155 MILANO via Principe Eugenio, 24 tel. 345.3338411

info@aipi.it aipidesign@pec.it www.aipi.it C.F. 03865760155

socio fondatore POLIdesign - partner: IFI International Federation of Interior Architects/Designers - ECIA European Council of Interior Architects



Articolo 3 – Perdita della qualità di Socio

Ogni associato si impegna ad attenersi ed a rispettare le norme contenute nel Codice Deontologico (cap. IV, già Codice dei Doveri); il non attenersi a tali obblighi morali è motivo delle sanzioni previste dal regolamento di disciplina, ivi compresa la radiazione dall'AIPi e dal Registro Professionale dei Progettisti d'Interni – Interior Designer AIPi.

La qualità di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Presidente a mezzo raccomandata almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno solare;
- b) per delibera di esclusione assunta dal CdA, sentito il Collegio dei Probiviri, per avere contravvenuto alle norme dello Statuto, o del Regolamento o del Codice Deontologico, per accertati motivi di incompatibilità, o per altri motivi che comportano l'indegnità, secondo le norme previste dal regolamento disciplinare;
- c) previo avviso, per mancato pagamento della quota associativa entro il 31 marzo dell'anno sociale, incrementata dalle spese sostenute per l'incasso.

Non potranno essere reinscritti i soci radiati per morosità prima del decorso di 3 anni dalla data della radiazione.

Articolo 4 – Partecipazione alle riunioni degli Organi Direttivi e Statutari

La mancata partecipazione ingiustificata di un membro, per due sedute consecutive nel corso di un anno, alle riunioni del CdA, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri, degli altri Organi Statutari e delle Commissioni operative, ne comporta la decadenza dall'incarico, che sarà pronunciata dal rispettivo organo di appartenenza.

Articolo 5 – Elezione degli Organi Statutari

Quando l'Assemblea Generale è convocata per eleggere gli Organi Statutari, in apertura dovrà nominare una commissione elettorale composta da tre soci. Le operazioni di voto si svolgeranno per scrutinio segreto. Per l'elezione del CdA, ogni associato potrà indicare al massimo sette preferenze.

Nel caso di non raggiungimento del numero richiesto per formare il CdA, resterà in carica il CdA uscente in attesa delle nuove elezioni da indire entro 90 giorni.

Il CdA eletto si avvarrà della collaborazione del CdA uscente per un periodo di almeno sei mesi.

Il CdA può essere rieletto per un massimo di tre mandati.

Ogni componente del CdA non può essere rieletto per più di 3 mandati consecutivi (diconsi 3 in totale).

Articolo 6 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conto dovrà riunirsi almeno due volte all'anno e relazionare per iscritto al CdA.

Articolo 7 – Decentramento territoriale

Oltre alla Sede Nazionale, l'AIPi si articola in Sedi Regionali preventivamente autorizzate dal CdA. Per chiedere la costituzione di una Sede Regionale è necessario che alla stessa aderiscano almeno 15 soci professionisti. Al di sotto di tale numero, è previsto l'accorpamento tra Regioni limitrofe.

(Vedere anche il CAP. III riguardante il Regolamento delle Sedi Regionali)

Articolo 8 – Comitato Tecnico Scientifico

Il CdA nomina un Comitato Tecnico Scientifico per lo studio e la ricerca nei vari settori dell'AIPi, composto da almeno quattro membri scelti tra quanti, anche non Soci, si siano distinti per la loro attività scientifica, di ricerca nell'ambito della progettazione d'interni, ovvero di promozione di iniziative a favore della professione del Progettista d'interni.

AIPi Associazione Italiana Progettisti d'interni - Fondata nel 1969 - Milano

sede legale: 20122 MILANO via S.A.M. Zaccaria, 3 tel. 02.58310243 - sede operativa: 20155 MILANO via Principe Eugenio, 24 tel. 345.3338411

info@aipi.it aipidesign@pec.it www.aipi.it C.F. 03865760155

socio fondatore POLIdesign - partner: IFI International Federation of Interior Architects/Designers - ECIA European Council of Interior Architects



Articolo 9 – Rappresentanza e Poteri

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'AIPi. In caso di assenza o di suo impedimento, la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente più anziano per età anagrafica; in caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza legale spetterà all'altro Vice Presidente. Tutti i rapporti dell'AIPi con gli istituti di credito dovranno essere costituiti a firma congiunta dal Presidente e dal Tesoriere, previa delibera del CdA, mentre per eseguire operazioni bancarie in tali rapporti sarà necessaria la firma congiunta di uno solo di coloro. Il CdA potrà autorizzare anche la nomina di delegati alla firma in detti rapporti creditizi.

Articolo 10 – Rimborsi

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Il CdA potrà deliberare di volta in volta eventuali rimborsi da versare ai Soci che abbiano sostenuto in proprio spese su incarico dell'AIPi; potrà deliberare, inoltre, rimborsi da determinarsi a seconda delle esigenze di natura organizzativa, per i Soci membri del CdA che ricoprono incarichi di rappresentanza, previo parere favorevole del Tesoriere.

Articolo 11 – Modalità di iscrizione all'AIPi

11.1) La domanda di ammissione a **Socio Professionista**, presentata tramite il Rappresentante Regionale, deve essere accompagnata dal questionario predisposto dall'Associazione, compilato a cura del richiedente e dalla documentazione comprovante:

- a) titolo di studio
- b) livello qualitativo del richiedente (curriculum professionale con progetti-ricerche-saggi-rappresentazione di opere d'architettura d'interni realizzate dietro suo progetto)
- c) attestazione che certifichi l'esercizio della professione in conformità alla vigente normativa fiscale
- d) assicurazione professionale da presentare entro tre mesi dal colloquio superato con esito favorevole.

L'ammissione diventa effettiva soltanto dopo il parere favorevole della Commissione Soci, dopo il pagamento della quota di iscrizione e della quota sociale annua e dopo la presentazione della copia della polizza assicurativa. Il tesserino AIPi è riservato ai soli soci professionisti. La Commissione Soci ha l'insindacabile giudizio di revocare l'ammissione in caso di dichiarazioni infedeli.

11.2) La domanda di ammissione a **Socio Aderente** deve essere accompagnata dal questionario predisposto dalla Associazione e compilato dal richiedente, allegando la documentazione comprovante l'interesse per la progettazione d'interni (vedere i particolari nella domanda di iscrizione). Il socio aderente, iscritto ad AIPi dopo il 1° Gennaio 2004, può essere identificato secondo le seguenti caratteristiche:

- a) persone che stanno iniziando l'attività di progettista in architettura d'interni;
- b) studenti ed insegnanti di scuole post-diploma del settore;
- c) ex professionisti AIPi in pensione.

I soci aderenti che stanno iniziando l'attività lavorativa hanno due anni di tempo per passare a professionisti, con un secondo appello dopo altri due anni. In caso di mancato passaggio decade l'iscrizione e dovranno dimettersi da AIPi.

I soci AIPi che al 31 dicembre 2005 risultano praticanti, a seguito della modifica dello Statuto sono assimilati alla categoria a) dei soci aderenti ed hanno due anni di tempo dalla divulgazione del presente Regolamento per fare il passaggio a professionisti. Trascorso tale periodo, perderanno il diritto al passaggio, che sarà fattibile solo dimettendosi da AIPi e riaprendo un nuovo dossier come professionista. Non potranno, comunque, restare ulteriormente in AIPi come aderenti.

11.3) La domanda di iscrizione come **Socio Sostenitore** deve essere presentata al CdA dal richiedente, corredata da documentazione idonea a chiarire le finalità/modalità della collaborazione. Per tale documentazione sarà utile la presentazione della Commissione Scuola o del Delegato Regionale. L'iscrizione e la relativa quota annuale sono operative per i primi tre anni e tacitamente rinnovate, in assenza di specifica lettera di dimissioni, come da Statuto.

AIPi Associazione Italiana Progettisti d'interni - Fondata nel 1969 - Milano

sede legale: 20122 MILANO via S.A.M. Zaccaria, 3 tel. 02.58310243 - sede operativa: 20155 MILANO via Principe Eugenio, 24 tel. 345.3338411

info@aipi.it aipidesign@pec.it www.aipi.it C.F. 03865760155

socio fondatore POLIdesign - partner: IFI International Federation of Interior Architects/Designers - ECIA European Council of Interior Architects



11.4) L'iscrizione a **Socio Onorario** può essere proposta:

- dal Presidente,
- dal CdA,
- dal Collegio dei Probiviri,
- o da almeno 1/10 dei soci Professionisti

e deve essere presentata all'Assemblea per l'approvazione.

La proposta sarà inserita all'Odg della prima Assemblea Generale e dovrà pertanto giungere in sede almeno un mese prima dell'Assemblea.

Articolo 12 – Registro Professionale dei Progettisti d'interni – Interior Designer AIPi

Il registro professionale è riservato ai soci professionisti AIPi per la attestazione delle competenze e la certificazione professionale.

L'iscrizione dei Soci al Registro Professionale dei Progettisti d'interni – I.D. AIPi è volontaria ed avviene dopo il superamento di uno screening da parte del socio, sostenuto davanti alla Commissione nominata dal CdA (v. cap.II del Regolamento).

Articolo 13 – Presidente Onorario

Il nominativo dell'eventuale Presidente Onorario può essere proposto dagli Organi di cui l'art. 11.4.

Articolo 14 – Sede dell'AIPi

La sede nazionale AIPi è attualmente in Milano, via Borgazzi 4.

Articolo 15 – Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'AIPi sono gestite dal CdA per il tramite del Consigliere Tesoriere. Tali entrate sono costituite:

- a) tassa d'iscrizione e di esamina della pratica (v. domanda di iscrizione), una tantum;
- b) quota annuale dell'AIPi;
- c) quota di iscrizione al Registro Professionale dei Progettisti in architettura d'interni;
- d) contributi volontari dei Soci;
- e) contributi di terzi;
- f) lasciti e donazioni.

Il socio moroso verso l'AIPi per quote associative o sanzioni, ovvero per parti di esse, è sospeso automaticamente dall'Associazione e dall'iscrizione al registro di cui al cap.I qualora non esegua il pagamento decorsi 30 giorni dalla ricezione di regolare messa in mora, con ogni conseguenza a suo carico stabilita dal presente regolamento. Il persistere della morosità oltre il termine dell'esercizio annuale in cui si è verificata, implica la radiazione automatica dall'associazione.

Il CdA ha il compito di eseguire le disposizioni del presente articolo e, contro le sue deliberazioni, il socio interessato può svolgere ricorso ai Probiviri nel termine di 40 giorni dal ricevimento della comunicazione che le applica. In ogni caso il ricorso non sospende l'esecutività di tali deliberazioni né la facoltà del Consiglio di Amministrazione di eseguire ogni opportuna azione anche in sede giudiziaria per il recupero forzoso dei crediti dell'AIPi.

L'importo della tassa d'iscrizione una tantum, la quota di iscrizione al Registro Professionale, la quota associativa annuale, nonché il termine per il versamento di quest'ultima, sono proposti annualmente dal CdA ed approvati dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 16 – Luogo dell'Assemblea

Il luogo dell'Assemblea Generale, da chiunque sia stata richiesta, è fissato dal CdA che, in tale scelta, avrà cura di contemperare le esigenze dei soci e dell'AIPi.

AIPi Associazione Italiana Progettisti d'interni - Fondata nel 1969 - Milano

sede legale: 20122 MILANO via S.A.M. Zaccaria, 3 tel. 02.58310243 - sede operativa: 20155 MILANO via Principe Eugenio, 24 tel. 345.3338411

info@aipi.it aipidesign@pec.it www.aipi.it C.F. 03865760155

socio fondatore POLIdesign - partner: IFI International Federation of Interior Architects/Designers - ECIA European Council of Interior Architects



Articolo 17 – O.d.G. Assemblea Generale

I soci aventi diritto di voto possono richiedere al Presidente, per iscritto, che nell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Ordinaria annuale venga inserito un argomento di proprio interesse, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea Generale Straordinaria.

La richiesta deve essere obbligatoriamente accolta se sottoscritta da almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto e deve pervenire al Presidente almeno 60 giorni prima della prima convocazione.

Le richieste di argomenti da discutere in Assemblea, pervenute entro 5 giorni dalla data della stessa, saranno inserite nell'Odg come "varie ed eventuali", rispettando l'ordine di arrivo in Sede.

Articolo 18 – Candidati al CdA

Almeno 5 dei soci professionisti che intendano candidarsi al CdA dovranno aver ricoperto incarichi statuari o riconosciuti nell'ambito dell'Associazione. La candidatura, corredata degli obiettivi, dovrà pervenire al CdA uscente 30 giorni prima dell'Assemblea (v. anche cap.III – Regolamento delle sedi regionali, art. 4). Non possono candidarsi i soci ai quali sia stata inflitta ammonizione scritta o sospensione.

Articolo 19 – Sostituzione membri del CdA

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venissero a mancare uno o più membri del CdA, il Presidente convoca ufficialmente i primi candidati non eletti invitandoli a sostituirli.

Questi ultimi, entro tre giorni, devono comunicare in forma scritta la loro accettazione o rinuncia.

In caso di indisponibilità di candidati votati e non eletti, dovuta a rinuncia degli stessi e/o ad esaurimento della lista, i membri del CdA in riunione congiunta con il Collegio dei Probiviri provvedono a reintegrare il plenum nominando altri soci professionisti, mantenendo i criteri di cui all'art. 18.

Il CdA così costituito sarà operativo a tutti gli effetti fino alla successiva Assemblea Generale ordinaria, che eleggerà i nuovi membri del CdA in sostituzione di quelli venuti a mancare, con un mandato fino alla scadenza del CdA in carica.

Per analogia, possono essere sostituiti in caso di necessità anche i componenti della Commissione Soci e e del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

Articolo 20 – Attività esterne CdA

Per il perseguimento degli scopi sociali, il CdA, previa informazione all'Amministratore Delegato, eventualmente incaricato degli aspetti esecutivi, può, a titolo esemplificativo:

- nominare Commissioni di studio;
- nominare un addetto all'Ufficio stampa ed alle pubbliche relazioni;
- nominare Commissioni tecniche;
- delegare uno o più soci a rappresentare l'AIPi in occasione di convegni, eventi o congressi a cui l'AIPi stessa partecipi.

Il CdA può conferire questi ed altri incarichi che ritenga opportuni a suoi membri e/o ad altri soci professionisti. Un socio professionista può anche far parte di più Commissioni non statuarie o ricevere più di uno degli incarichi sopraelencati a titolo esemplificativo, se il CdA non ne ravvisa la incompatibilità.

Articolo 21 – Dipartimento per la Formazione

E' l'unità organizzativa di tutti i soggetti che si occupano di formazione; nell'ambito del Regolamento verranno stabiliti i requisiti di accreditamento al Dipartimento per gli Enti della formazione in modo da uniformare progressivamente, pur nell'ambito della dovuta gradualità, i percorsi formativi della professione del Progettista in architettura d'interni.

AIPi Associazione Italiana Progettisti d'interni - Fondata nel 1969 - Milano

sede legale: 20122 MILANO via S.A.M. Zaccaria, 3 tel. 02.58310243 - sede operativa: 20155 MILANO via Principe Eugenio, 24 tel. 345.3338411

info@aipi.it aipidesign@pec.it www.aipi.it C.F. 03865760155

socio fondatore POLIdesign - partner: IFI International Federation of Interior Architects/Designers - ECIA European Council of Interior Architects



Il Dipartimento, coordinato dall'Amministratore Delegato, è articolato in due Sezioni: la Sezione Scuole e la Sezione Formazione, ognuna guidata da un Coordinatore.

Alcuni compiti della sezione Scuole possono essere:

- * rapporti con le Scuole post-diploma Italiane ed Europee,
- * supporto alla Scuole post-diploma per la stesura di corsi di specializzazione in conformità alle Normative ECIA,
- * promozione della presenza AIPi nel mondo della formazione.

Tale Dipartimento è altresì supportato dal Comitato Tecnico-Scientifico, che svolge il ruolo di laboratorio di idee, innovazioni e dibattiti culturali sul tema della progettazione d'interni e sui temi connessi.

Il Dipartimento è formato da più tipologie di soci allo scopo di costituire un primo approccio alla realizzazione dei diversi stadi del "cursus honorum" del Progettista d'interni – Interior Designer – AIPi e che saranno strutturati in termini di formazione, training, esperienza professionale, "notorietà" professionali.

Articolo 22 – Dipartimento Relazioni Internazionali

Il Dipartimento Servizi Associativi e Relazioni Internazionali ha funzioni di rappresentanza professionale e di collegamento con le Associazioni similari a livello Europeo ed Internazionale. Lo scopo è favorire la reciproca conoscenza e lo scambio di esperienze attraverso incontri, convegni o altre iniziative culturali mirate alla promozione della professione di Progettista d'interni – Interior Designer – AIPi.

Articolo 23 – Dipartimento Eventi

Il Dipartimento Eventi si occupa delle relazioni con l'esterno, programma iniziative culturali e di promozione per AIPi e segue i rapporti con la Stampa.

Articolo 24 – Dipartimento del Registro Professionale dei Progettisti d'interni – Interior Designer AIPi (V.cap.II)

Il Dipartimento responsabile della tenuta del Registro Professionale dei Progettisti d'interni Professionisti è l'unità organizzativa cui spettano le funzioni di tenuta, aggiornamento e comunicazione dei soci iscritti nel Registro stesso. Tale Dipartimento cura la verifica della formazione (di base e professionalità) in accesso al Registro e la verifica successiva dell'esperienza acquisita, dell'aggiornamento degli studi e degli approfondimenti svolti.

Nel Registro possono iscriversi tutti i soci professionisti che ne faranno domanda come da cap. II del Regolamento, essendo in regola con i requisiti previsti dall'AIPi (dall'articolo 6 dello Statuto AIPi).

Il Regolamento per l'iscrizione al "Registro Professionale dei Progettisti d'interni – Interior Designer AIPi" e per "l'Attestazione e certificazione delle competenze" (cap. II del Regolamento) stabilisce le caratteristiche degli esami di accesso e di verifica della qualità "in itinere".

Ai soci inseriti nel Registro verrà rilasciato un apposito "attestato di competenze". Il coordinamento di questo Dipartimento è affidato all'Amministratore Delegato, il quale opera di comune accordo con il CdA, con il Comitato Tecnico-Scientifico e con la Commissione Soci.

Articolo 25 – Dipartimento Qualità e tutela del cliente/committente

Il Dipartimento Qualità è alle dirette dipendenze del CdA ed è coordinato dall'Amministratore Delegato. In tale ambito, il Collegio dei Proviviri impartisce, sulla base del Codice Deontologico e dello Statuto, le direttive per una corretta informazione del cliente/committente, con riferimento alle richieste di notizie che pervengono all'AIPi sui professionisti iscritti nel Registro Professionale dei Progettisti in architettura d'interni.

Tale Dipartimento sovrintende l'applicazione delle norme contenute nel Codice Deontologico e cura le tematiche relative agli eventuali meccanismi di concorrenza fra i professionisti iscritti. Si occupa inoltre di approntare le forme ed i meccanismi di tutela dell'utenza previsti dal Codice Deontologico, prendendo come punto di

AIPi Associazione Italiana Progettisti d'interni - Fondata nel 1969 - Milano

sede legale: 20122 MILANO via S.A.M. Zaccaria, 3 tel. 02.58310243 - sede operativa: 20155 MILANO via Principe Eugenio, 24 tel. 345.3338411

info@aipi.it aipidesign@pec.it www.aipi.it C.F. 03865760155

socio fondatore POLIdesign - partner: IFI International Federation of Interior Architects/Designers - ECIA European Council of Interior Architects



riferimento il concetto di “responsabilità” del professionista della progettazione in architettura d’interni elaborato in sede AIPi.

In collaborazione con la Commissione Soci ed il Collegio dei Probiviri, verifica e propone gli adeguamenti del Regolamento alle esigenze della professione e cura i rapporti a livello UE sulla professionalità.

Articolo 26 – Amministratore Delegato

L’Amministratore Delegato cura la gestione organizzativa e amministrativa dell’AIPi secondo le direttive del CdA e del Presidente, convoca i CdA e svolge tutte le diverse funzioni attribuitegli dal Regolamento AIPi. Egli provvede alla redazione dei verbali dell’Assemblea, nonché del CdA. Svolge altresì tutti i compiti che gli sono appositamente delegati dal Presidente e dal CdA. Nel caso in cui un Consigliere ricoprisse l’incarico di Amministratore Delegato, manterrà il diritto di voto all’interno del CdA.

Capitolo II – Regolamento per l’iscrizione al Registro Professionale dei Progettisti d’interni – Interior Designer AIPi

Articolo 1 – Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento definisce le procedure per la Attestazione delle Competenze dei Professionisti AIPi ai fini della loro iscrizione al “Registro Professionale dei Progettisti d’interni – Interior Designer AIPi” (qui di seguito definiti Progettisti I.D. AIPi).

Il Regolamento stabilisce anche le condizioni per rinnovare e mantenere l’iscrizione al Registro.

Gli iscritti al Registro conseguono la possibilità di fregiarsi dell’Attestato di Competenza, che ha durata triennale. Della corretta applicazione del presente Regolamento è garante il CdA.

Scopo del Registro Professionale dei Progettisti I.D. AIPi è creare un elenco aggiornato per competenze di professionisti che operano nel campo dell’Interior Design e che si impegnano ad un aggiornamento continuo con verifica triennale.

Articolo 2 – Condizioni generali

Il presente Regolamento si applica a tutti i candidati che abbiano presentato richiesta di iscrizione al Registro che certifica la qualità della professione svolta nel triennio precedente. La richiesta di Attestazione delle Competenze è volontaria. Con la presentazione della richiesta di Attestazione, il candidato accetta tutte le condizioni indicate nel Regolamento in vigore.

AIPi garantisce che il trattamento dei dati dei candidati e degli iscritti al Registro Professionale dei Progettisti I.D. AIPi avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 31.12.96 n.675 e successive modificazioni, che il titolare del trattamento dei dati è il Presidente AIPi, mentre il responsabile del trattamento dei dati personali è l’Amministratore Delegato.

Articolo 3 – Procedure per la attestazione

3.1) Presentazione della richiesta

Il candidato che intende conseguire l’Attestazione delle competenze, deve presentarne richiesta alla sede Regionale AIPi che la inoltra all’Amministratore Delegato.

AIPi Associazione Italiana Progettisti d’interni - Fondata nel 1969 - Milano

sede legale: 20122 MILANO via S.A.M. Zaccaria, 3 tel. 02.58310243 - sede operativa: 20155 MILANO via Principe Eugenio, 24 tel. 345.3338411

info@aipi.it aipidesign@pec.it www.aipi.it C.F. 03865760155

socio fondatore POLIdesign - partner: IFI International Federation of Interior Architects/Designers - ECIA European Council of Interior Architects



3.2) Istruzione della richiesta

Ricevuta la richiesta, AIPi provvede alla annotazione della data di ricezione ed alla verifica dei titoli secondo le modalità previste. Nel caso di incompletezza della documentazione, AIPi segnala il fatto al Candidato, richiedendo l'invio della documentazione mancante. Al completamento di questa prima fase, ne viene comunicato l'esito ai candidati e, nel caso di documentazione completa, la Commissione fissa la data per il colloquio con il candidato.

3.3) Commissione per il Registro Professionale (CRP)

La Commissione CRP è composta da 5 persone: due scelte all'interno del CdA, due scelte all'interno della Commissione Soci e dall'Amministratore Delegato come coordinato e con diritto di voto. E' compito dell'Amministratore Delegato chiedere di volta in volta al CdA ed alla Commissione Soci i nominativi delle persone per la CRP.

- a) La Commissione, per essere considerata valida, deve essere composta da un minimo di tre commissari con diritto di voto.
- b) Il presidente della Commissione, eletto all'interno della stessa, garantisce circa il corretto svolgimento della procedura della CRP: verifica la documentazione fornita dal candidato, esprime un giudizio complessivo di certificabilità e convoca il candidato per il colloquio finale.

Articolo 4 – Modalità per ottenere l'iscrizione al Registro

Sulla base della richiesta di iscrizione al Registro, la CRP stabilisce la data per l'incontro con il socio professionista che illustrerà il suo dossier.

La valutazione delle competenze del Candidato richiede:

- la presentazione dei lavori significativi eseguiti nel triennio di riferimento;
- l'indicazione delle attività didattiche svolte;
- le pubblicazioni fatte;
- la documentazione fiscale comprovante l'attività svolta.

Sulla base dell'esito del colloquio, l'Amministratore Delegato sottoscrive il parere della Commissione e lo sottopone alla firma del Presidente AIPi.

Il certificato viene accompagnato dalla dichiarazione relativa ai settori nei quali l'iscritto ha maturato la propria esperienza specifica.

Le attività della CRP sono sottoposte al controllo del CdA per la ratifica e l'attestato di competenza può essere emesso nei confronti dei candidati che:

- abbiano i titoli richiesti;
- siano in regola con il pagamento delle quote;
- abbiano sottoscritto la documentazione richiesta;
- siano soci professionisti AIPi al momento dell'approvazione del presente regolamento e ne facciano richiesta, pagando la quota di iscrizione al Registro.

Entro i successivi 90 giorni dal termine della sessione della Commissione, viene convocato un CdA allo scopo di ratificare l'emissione degli attestati.

Durante il CdA, l'Amministratore Delegato presenta la relazione del lavoro della CRP, indicando il numero delle domande pervenute ed accettate per la sessione in oggetto, il resoconto dei verbali della Commissione, l'elenco dei Candidati ritenuti idonei all'attestazione di Competenza, con l'indicazione dei settori specifici di riferimento.

Il CdA prende atto della relazione e ratifica l'operato della CRP.

Articolo 5 – Rinnovo dell'attestazione

La validità dell'attestato di competenza è triennale. Entro 90 giorni dalla data di scadenza dell'attestato, l'iscritto al Registro è tenuto a:

AIPi Associazione Italiana Progettisti d'interni - Fondata nel 1969 - Milano

sede legale: 20122 MILANO via S.A.M. Zaccaria, 3 tel. 02.58310243 - sede operativa: 20155 MILANO via Principe Eugenio, 24 tel. 345.3338411

info@aipi.it aipidesign@pec.it www.aipi.it C.F. 03865760155

socio fondatore POLIdesign - partner: IFI International Federation of Interior Architects/Designers - ECIA European Council of Interior Architects



1. aggiornare il curriculum dell'esperienza professionale, specifica ed operativa. Tale aggiornamento deve essere firmato in calce dal candidato, datato e corredato da idonea documentazione (v. art. 4);
2. comprovare che l'attività principale del triennio è stata la progettazione d'interni;
3. aver frequentato almeno 18 giornate di aggiornamento o formazione dimostrabili su tematiche attinenti alla progettazione d'interni;
4. non aver dato luogo a più di un giustificato reclamo da parte di utenti/clienti o da parte di soggetti, Aziende private o pubbliche negli ultimi tre mesi;
5. non aver dato luogo ad alcun richiamo scritto da parte di AIPi per violazioni accertate del codice di deontologia professionale;
6. non aver dato luogo ad una sospensione dell'Attestazione per violazioni accertate al codice di deontologia professionale e comunque per un periodo non superiore ai tre mesi;
7. aver partecipato personalmente alle assemblee regionale e nazionali.

Nel caso che l'iscritto al Registro non soddisfi uno dei sopraelencati requisiti, non sarà rinnovato il suo attestato di competenza fino ad una nuova sua richiesta e relativa documentazione.

Articolo 6 – Sospensione e revoca

6.1) Sospensione

Nei casi in cui sia esplicitamente previsto o su richiesta della Commissione, il Presidente AIPi, su richiesta dell'Amministratore Delegato, dispone le sospensioni dell'attestazione. Del provvedimento e delle relative motivazioni viene dato avviso al candidato a mezzo di raccomandata AR.

Il Collegio dei Proviviri, per il tramite del Presidente, su richiesta degli interessati si pronuncia circa la legittimità del provvedimento di sospensione dell'attestato, emesso dal Presidente.

Il provvedimento può essere applicato:

- per sanzionare violazioni del codice di deontologia professionale;
- nel caso in cui l'iscritto al Registro Professionale dei Progettisti I.D. AIPi non abbia presentato richiesta di rinnovo del certificato, scaduto da oltre tre mesi;
- nel caso in cui l'iscritto al Registro non abbia corrisposto entro 90 giorni dall'avviso, o dall'invio della documentazione fiscale, la quota di iscrizione;
- nel caso in cui il candidato, avendo presentato all'atto del rinnovo documentazione insufficiente, non la avesse integrata nei giorni successivi, seconda la richiesta AIPi.

La sospensione comporta per l'iscritto al Registro l'obbligo di:

- sospendere l'uso di qualsiasi attestato o certificato di competenza e di qualità AIPi;
- di non qualificarsi come Professionista iscritto al Registro professionale dei Progettisti I.D. AIPi;
- di dare avviso, se dipendente, dell'avvenuta sospensione al proprio datore di lavoro, sia esso Azienda pubblica, privata o singolo individuo.

Nel caso di inadempienza a quanto sopra indicato, è facoltà di AIPi decidere circa il raddoppio del periodo di sospensione (senza limitazioni) e la diffusione della notizia circa l'avvenuta sospensione a tutti i soggetti pubblici e privati ritenuti utili. Si applicano le sanzioni anche per violazioni delle norme di diritto nazionale, in particolare degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, che regolano le attività professionali.

6.2) Revoca

Il Cda, su proposta motivata della CRP, delibera circa la revoca dell'attestazione di competenza e la cancellazione dal Registro; dispone inoltre per il ritiro dell'attestazione e la cancellazione.

Il provvedimento di revoca dell'attestazione e di cancellazione dal registro può essere applicato:

- per sanzionare violazioni del Codice di deontologia professionale;
- nel caso in cui l'iscritto al registro non abbia presentato la richiesta di rinnovo del certificato scaduto da oltre tre mesi e non abbia successivamente provveduto entro sei mesi dalla scadenza del certificato;

AIPi Associazione Italiana Progettisti d'interni - Fondata nel 1969 - Milano

sede legale: 20122 MILANO via S.A.M. Zaccaria, 3 tel. 02.58310243 - sede operativa: 20155 MILANO via Principe Eugenio, 24 tel. 345.3338411

info@aipi.it aipidesign@pec.it www.aipi.it C.F. 03865760155

socio fondatore POLIdesign - partner: IFI International Federation of Interior Architects/Designers - ECIA European Council of Interior Architects



- nel caso il cui l'iscritto non abbia corrisposto entro 90 giorni dall'avviso o dall'invio della documentazione fiscale, la quota di iscrizione e non abbia successivamente provveduto entro sei mesi dalla data di emissione dell'avviso della documentazione fiscale.

Il provvedimento viene eseguito nel caso in cui il candidato abbia presentato all'atto del rinnovo documentazione insufficiente e non integrata nei 60 giorni successivi, secondo quanto richiesta dal CdA e non abbia provveduto nei successivi sei mesi dalla data di scadenza dell'attestato. Il provvedimento viene attuato dopo un periodo di sospensione non inferiore ai 60 giorni e dopo 30 giorni dall'invio di revoca e cancellazione all'iscritto al Registro, a mezzo raccomandata AR.

La revoca dall'attestazione di competenze e la cancellazione dal relativo Registro comporta per l'iscritto al Registro dei Professionisti I.D. AIPi:

- l'obbligo di riconsegnare l'attestato, il timbro del Registro e le eventuali tessere di identificazione ricevute da AIPi, entro 15 giorni dalla data di revoca o di cancellazione;
- l'obbligo di cessare l'impiego a qualsiasi titolo del marchio di qualità AIPi;
- l'obbligo di non qualificarsi come iscritto al Registro Professionale dei Progettisti I.D. AIPi;
- l'obbligo di dare avviso della revoca e cancellazione al proprio datore di lavoro, sia esso azienda pubblica, privata o singolo individuo.

Nel caso di inadempienza a quanto sopra indicato, è facoltà di AIPi tutelare i propri interessi nelle sedi competenti, oltre che dare avviso dell'avvenuta revoca e cancellazione a mezzo stampa e direttamente a tutti i soggetti pubblici e privati ritenuti utili. Di tutti i provvedimenti di revoca e di cancellazione viene comunque dato avviso al CNEL, al Ministero di Giustizia ed alle Associazioni di Consumatori inserite nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

Articolo 7 – Reclami

I reclami ed i ricorsi devono essere indirizzati per iscritto al CdA che analizza i reclami ed esprime il suo parere nel corso della prima riunione utile e comunque non oltre i 60 giorni dalla ricezione. Decorso tale tempo, l'Amministratore Delegato dovrà fornire ai candidati iscritti al Registro i motivi del ritardo.

Articolo 8 – Ricorsi

I ricorsi contro l'operato degli Organi proponenti (CRP) e deliberanti l'attestazione (CdA) vengono proposti dalla parte lesa al Collegio dei Probiviri per il tramite del Presidente in carica, entro 60 giorni da quando è avvenuto il fatto. Il Collegio, sentite le parti ed acquisita l'eventuale documentazione, si pronuncia nel giro di 60 giorni da quanto il ricorso è stato presentato. Il giudizio emesso dal Collegio non è appellabile nel caso la parte lesa ritenga siano stati violati requisiti di accreditamento da parte dell'AIPi.

Articolo 9 – Uso scorretto dell'Attestato AIPi

L'utilizzo dell'Attestato di qualità AIPi, del Certificato di competenza, delle eventuali tessere di identificazione e del timbro, così come i comportamenti, sono regolamentati dal Codice di Comportamento e dei Doveri Professionali (cap. IV del Regolamento). In tale capitolo sono stabilite le sanzioni da applicare nel caso di violazioni: in particolare è proibito l'uso dell'Attestato di qualità e del timbro AIPi per offrire, effettuare e documentare attività diverse da quella di Progettista I.D. AIPi. Le sanzioni pecuniarie previste saranno da 500,00 a 5.000,00 euro, a discrezione del CdA.

AIPi Associazione Italiana Progettisti d'interni - Fondata nel 1969 - Milano

sede legale: 20122 MILANO via S.A.M. Zaccaria, 3 tel. 02.58310243 - sede operativa: 20155 MILANO via Principe Eugenio, 24 tel. 345.3338411

info@aipi.it aipidesign@pec.it www.aipi.it C.F. 03865760155

socio fondatore POLIdesign - partner: IFI International Federation of Interior Architects/Designers - ECIA European Council of Interior Architects



Capitolo III – Regolamento delle Sedi Regionali

Articolo 1 – Costituzione della Delegazione

Per consentire la presenza articolata dell'AIPi a livello locale, si costituisce la Delegazione Territoriale della Regione o delle Regioni.

Articolo 2 – Organi della Delegazione

Sono organi della Delegazione Territoriale:

- Assemblea degli iscritti residenti nel territorio;
- Delegato Territoriale;
- Comitato Territoriale.

Articolo 3 – Funzioni degli Organi Territoriali

3.1) Assemblea Territoriale dei soci:

- elegge il Delegato Territoriale ed il Comitato Territoriale, il cui mandato dura tre anni;
- ogni anno deve approvare il programma di attività e deliberare sulle iniziative;
- può essere convocata su richiesta di almeno un quarto dei soci territoriali, in regola con il pagamento delle quote associative;
- può essere convocata su richiesta del CdA della Sede Nazionale AIPi.

3.2) Delegato Territoriale:

- è un socio professionista eletto dall'Assemblea Territoriale dei soci, resta in carica tre anni;
- rappresenta l'AIPi nel territorio, previe direttive conferita ed approvate dal CdA AIPi;
- promuove lo sviluppo dell'Associazione e intraprende ogni iniziativa pertinente gli scopi previsti dallo Statuto nell'ambito del territorio di competenza;
- coordina i programmi deliberati.

3.3) Comitato Territoriale:

- è composto da tre membri (Delegato compreso) soci professionisti eletti dall'Assemblea Territoriale e resta in carica tre anni;
- coadiuva il Delegato Territoriale nelle attività e nella gestione della Delegazione ed in particolare si impegna a svolgere attività informativa, promozione formativa e di consulenza verso istituti per l'istruzione privati e pubblici, associazioni e categorie/ordini professionali, enti pubblici, aziende, istituzioni presenti sul Territorio.

Articolo 4 – Ammissione di nuovi soci

Il Delegato Territoriale, in collegamento con la Commissione Soci, concorre all'istruzione della pratica per l'ammissione in AIPi, e di conseguenza nell'ambito territoriale, di un nuovo socio.

Articolo 5 – Gestione finanziaria della Delegazione Territoriale

La Delegazione può finanziare le proprie attività con eventuali contributi di sponsorizzazione, autorizzati dal CdA e gestiti dall'Assemblea preposta (che curerà gli eventi per conto di AIPi).

AIPi Associazione Italiana Progettisti d'interni - Fondata nel 1969 - Milano

sede legale: 20122 MILANO via S.A.M. Zaccaria, 3 tel. 02.58310243 - sede operativa: 20155 MILANO via Principe Eugenio, 24 tel. 345.3338411

info@aipi.it aipidesign@pec.it www.aipi.it C.F. 03865760155

socio fondatore POLIdesign - partner: IFI International Federation of Interior Architects/Designers - ECIA European Council of Interior Architects



Il CdA dell'AIPi decreta la creazione di una nuova Sede Regionale AIPi a seguito della discussione di una domanda scritta che ne richieda la costituzione, firmata dai soci dell'AIPi che intendano aderirvi, che costituiscono il gruppo fondatore, in numero minimo di 15 professionisti.

In tale domanda, indirizzata al Presidente dell'AIPi, dovrà essere specificato esplicitamente in quale città si voglia aprire la nuova Sede Regionale ed il nome del socio referente per mezzo del quale verranno mantenuti i contatti tra il gruppo fondatore ed il CdA. Il CdA dovrà esaminare tale domanda durante la prima riunione utile e fornirà risposta scritta circa l'esito avuto dalla discussione della domanda stessa.

Nel caso la domanda venga accolta, il Presidente dell'AIPi firmerà il "Decreto di costituzione della Sede Regionale" che verrà spedito unitamente alla risposta. Nel caso in cui la domanda venga accolta, entro 60 giorni a partire dalla data di spedizione della risposta, il socio referente dovrà provvedere a convocare la prima Assemblea dei Soci iscritti della Sede Regionale al fine di eleggere il Consiglio di Sede Regionale, come da Articoli 4 e 5.

Articolo 9 – Scioglimento

Il CdA dell'AIPi può decretare lo scioglimento di una Sede Regionale nel caso di perdurante mancanza del numero minimo di soci professionisti iscritti, necessario per rispondere ai requisiti di esistenza, come da Articolo 3, e proporre l'accorpamento con una Regione limitrofa (art.7 cap.I Regolamento).

Articolo 10 – Procedure di riunione

Il Consiglio di Sede Regionale deve riunirsi almeno una volta ogni 6 mesi. La riunione deve venire presieduta dal Delegato Territoriale o, in sua assenza, dal Vice Delegato. Affinché una riunione sia ritenuta valida, dovranno risultare costantemente presenti almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Sede Regionale.

Per ogni riunione deve venire stilato un verbale la cui copia deve essere recapitata all'Amministratore Delegato dell'AIPi. Al fine di favorire il migliore coordinamento possibile tra le Sedi Regionali, il verbale dovrà prevenire entro 15 giorni dalla data della riunione.

Articolo 11 – Attività Sedi Regionali

Le Sedi Regionali svolgono attività locale in conformità alle finalità statutarie dell'AIPi e in accordo preventivo con il CdA.

AIPi Associazione Italiana Progettisti d'interni - Fondata nel 1969 - Milano

sede legale: 20122 MILANO via S.A.M. Zaccaria, 3 tel. 02.58310243 - sede operativa: 20155 MILANO via Principe Eugenio, 24 tel. 345.3338411

info@aipi.it aipidesign@pec.it www.aipi.it C.F. 03865760155

socio fondatore POLIdesign - partner: IFI International Federation of Interior Architects/Designers - ECIA European Council of Interior Architects



CAPITOLO IV

- a) Definizione del Progettista d'interni – Interior Designer AIPi**
- b) Codice dei comportamenti e dei doveri professionali**
- c) Regolamento delle sanzioni disciplinari**

a) DEFINIZIONE DEL PROGETTISTA D'INTERNI - INTERIOR DESIGNER AIPi

Il Progettista in architettura d'interni – Interior Designer è persona qualificata per istruzione, esperienza e capacità professionale riconosciuta che:

- * identifica, ricerca e risolve creativamente i problemi appartenenti alla funzione dell'ambiente interno;
- * esegue servizi relativi agli spazi interni che includono programmazione, studio del progetto, progettazione del posto, estetica ed ispezione del lavoro, impiegando pratica e conoscenza specializzata di costruzione d'interni, sistema edilizio e componenti, norme edilizie, attrezzatura, materiali e arredamento;
- * prepara disegni e documenti relativi al progetto dello spazio interno, per intensificare la qualità di vita e proteggere la salute, la sicurezza ed il benessere del pubblico;

(Questo documento, adottato dall'Assemblea Generale dell'IFI ad Amburgo, maggio 1983, è stato riconfermato nell'Assemblea del 1992 dell'ECIA, di cui AIPi è socio fondatore).

b) CODICE DEI COMPORAMENTI E DEI DOVERI PROFESSIONALI

Questo Regolamento è uno stralcio del Codice Deontologico accettato e controfirmato da tutte le associazioni di architettura d'interni iscritte all'IFI (Federazione Internazionale Architetti d'interni) e all'ECIA (Consiglio Europeo Architetti d'interni). Pertanto i soci AIPi sono tenuti a rispettarlo.

Doveri Generali

Articolo 1

L'Interior Designer deve dar prova di obiettività e di equità quando è invitato a dare un parere strettamente professionale in merito alla proposta ed alla esecuzione di un lavoro.

Articolo 2

L'Interior Designer, prima di firmare un contratto, deve verificare che non vi siano clausole che possono costringere a scelta e decisioni contrarie alla sua coscienza professionale.

Articolo 3

Se un Interior Designer svolge più attività di natura diversa, queste debbono essere perfettamente distinte ed indipendenti. Ogni confusione tra attività, funzioni e responsabilità potrebbe generare malintesi e sospetti di illeciti profitti a scapito del committente. E' da escludere ogni accordo contrario agli interessi del Committente.

Articolo 4

L'Interior Designer, in quanto agente di cultura, si impegna al continuo miglioramento della propria competenza, aggiornandosi sistematicamente sulle innovazioni della disciplina in cui è specializzato e sugli sviluppi delle metodologie, degli strumenti, delle conoscenze connesse alla professione.

AIPi Associazione Italiana Progettisti d'interni - Fondata nel 1969 - Milano

sede legale: 20122 MILANO via S.A.M. Zaccaria, 3 tel. 02.58310243 - sede operativa: 20155 MILANO via Principe Eugenio, 24 tel. 345.3338411

info@aipi.it aipidesign@pec.it www.aipi.it C.F. 03865760155

socio fondatore POLIdesign - partner: IFI International Federation of Interior Architects/Designers - ECIA European Council of Interior Architects



Doveri verso i clienti

Articolo 5

Ogni impegno professionale dell'Interior Designer deve essere oggetto di un accordo scritto preliminare che definisca sia la natura e l'ampiezza dei suoi compiti ed interventi, sia le modalità di corresponsione del suo onorario.

Questa convenzione deve tener conto delle disposizioni del presente Regolamento e contenere esplicitamente le regole fondamentali definenti i rapporti fra l'Interior Designer ed il committente.

Articolo 6

L'Interior Designer deve assumere ogni incarico in piena integrità e chiarezza ed evitare ogni situazione o atteggiamento incompatibili con i suoi obblighi professionali e suscettibili di creare dubbi su questa integrità e di screditare quindi la professione. Per tutta la durata del contratto, l'Interior Designer deve mettere a disposizione del committente la sua esperienza e le sue conoscenze professionali.

Articolo 7

L'Interior Designer deve evitare qualsiasi situazione in cui gli interessi siano tali da portarlo a privilegiarne altri che non siano quelli del committente o da alterare il suo giudizio e la lealtà verso quest'ultimo.

Articolo 8

L'Interior Designer è tenuto al segreto professionale.

Articolo 9

Gli incarichi affidato all'Interior Designer debbono essere espletati da lui o sotto il suo coordinamento. Egli deve rapportare il numero e l'entità degli incarichi accettati alle sue attitudini, alle sue conoscenze tecniche, alle sue possibilità d'intervento personale, ai mezzi di cui dispone ed alle esigenze particolari dettate dall'importanza e dal luogo di espletamento degli incarichi. Può ricorrere, in caso di necessità, competenze esterne.

Articolo 10

L'Interior Designer deve astenersi dal dare qualsiasi valutazione millantatoria in merito al proprio livello di qualifica professionale o al riguardo dell'equipe che con lui eventualmente collabora.

Articolo 11

Se l'Interior Designer ha l'impressione che le disponibilità del committente siano inadeguate all'importo dei lavori proposti, ha il dovere di prospettare un quadro reale prima di accettare l'incarico. L'Interior Designer deve fornire ogni spiegazione necessaria alla comprensione dei progetti ed alla valutazione dell'entità del lavoro. A richiesta del committente, l'Interior Designer deve rendere conto dell'esecuzione del lavoro svolto e fornire ogni documentazione in merito. Deve altresì astenersi dal prendere decisioni o dal dare ordini che possano implicare una spesa imprevista.

Articolo 12

Se l'Interior Designer ha intenzione di affidare ad altri parte dei lavori, deve preventivamente ottenere dal committente il relativo benestare, precisando le eventuali diverse forme di retribuzione.

Articolo 13

La rescissione del contratto da parte dell'Interior Designer costituisce un errore professionale tranne nel caso che essa avvenga per motivi fondati come la manifesta perdita di fiducia da parte del cliente o l'insorgere di una situazione che pone l'Interior Designer in conflitto d'interessi, oppure di una situazione suscettibile di minacciare

AIPi Associazione Italiana Progettisti d'interni - Fondata nel 1969 - Milano

sede legale: 20122 MILANO via S.A.M. Zaccaria, 3 tel. 02.58310243 - sede operativa: 20155 MILANO via Principe Eugenio, 24 tel. 345.3338411

info@aipi.it aipidesign@pec.it www.aipi.it C.F. 03865760155

socio fondatore POLIdesign - partner: IFI International Federation of Interior Architects/Designers - ECIA European Council of Interior Architects



la sua indipendenza o infine la violazione da parte del committente di una o più clausole del contratto stipulato con l'Interior Designer.

Articolo 14

Se l'Interior Designer ha il coordinamento dei lavori, deve assicurarsi che questi siano condotti in conformità ai piani ed ai documenti descrittivi da lui redatti ed ai mezzi d'esecuzione da lui prescritti. Egli può inoltre ricevere dall'impresa note, fatture e giustificativi delle spese che, dopo la verifica, rimette al committente; controlla inoltre gli stati di avanzamento dei lavori e rammenta al committente quando procedere al versamento di acconti o al pagamento del saldo secondo le condizioni stabilite.

Doveri verso i colleghi

Articolo 15

Gli Interior Designers sono tenuti ad un rapporto di correttezza e lealtà reciproca.

Articolo 16

La concorrenza tra colleghi non deve basarsi su altro che sulla competenza e sui servizi offerti ai clienti. Sono da considerare atti di concorrenza sleale:

- * ogni tentativo di appropriazione o sottrazione di clientela tramite sottovalutazione illusoria delle opere progettate e delle prestazioni;
- * ogni tentativo di denigrazione tendente a soppiantare un collega in un incarico affidatogli.

Articolo 17

E' assolutamente vietata ogni azione tendente a screditare un collega.

Articolo 18

L'Interior Designer chiamato a sostituire un collega nella realizzazione di un contratto, accetterà l'incarico soltanto dopo averne informato quest'ultimo ed essersi assicurato di non dover agire in condizioni contrarie alla correttezza professionale e soltanto dopo essersi sincerato dell'avvenuto pagamento degli onorari dovuti al predecessore.

Articolo 19

Un Interior Designer chiamato a giudicare un collega o il suo operato, deve pronunciarsi solamente in piena cognizione di causa e con imparzialità. Le perizie eventualmente richieste o gli eventuali giudizi tecnici debbono escludere ogni atteggiamento fazioso.

Pareri e giudizi debbono essere sempre espressi e motivati chiaramente e scevri di opinioni personali.

Articolo 20

Il plagio è vietato.

Esercizio come dipendente

Articolo 21

L'Interior Designer stipendiato deve assicurarsi che il contratto che lo lega al datore di lavoro precisi inequivocabilmente la compatibilità dell'esercizio delle sue funzioni con le regole professionali (vedi la definizione del progettista in architettura d'interni – interior designer).

AIPi Associazione Italiana Progettisti d'interni - Fondata nel 1969 - Milano

sede legale: 20122 MILANO via S.A.M. Zaccaria, 3 tel. 02.58310243 - sede operativa: 20155 MILANO via Principe Eugenio, 24 tel. 345.3338411

info@aipi.it aipidesign@pec.it www.aipi.it C.F. 03865760155

socio fondatore POLIdesign - partner: IFI International Federation of Interior Architects/Designers - ECIA European Council of Interior Architects



Articolo 22

L'Interior Designer stipendiato che si renda conto di non poter adempiere agli incarichi nelle condizioni richieste dal presente Regolamento, deve farlo presente al suo datore di lavoro e all'Associazione.

c) REGOLAMENTO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Articolo 1 – Finalità del Regolamento e responsabilità degli iscritti all'AIPi

Il socio che si rende responsabile di violazioni al Codice di Comportamento o al Regolamento dell'AIPi o che, in violazione allo Statuto, agisca in contrasto con i fini dell'AIPi o per trarne vantaggi personali, è sottoposto a provvedimento disciplinare. L'ignoranza o l'errata interpretazione dello Statuto, del Regolamento e di tutte le altre norme non può essere invocata quale causa di giustificazione dell'illecito comportamento. Gli atti, le circolari e i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro comunicazione tramite lettera agli Associati o pubblicazione sul bollettino informativo dell'AIPi.

Gli iscritti all'AIPi rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione. Nell'ipotesi di condanna a sanzione inibitoria di un iscritto all'AIPi, questi non potrà partecipare alle attività dell'AIPi ed avvalersi professionalmente dei titoli da questa rilasciati.

L'iscritto all'AIPi:

- a) risponde direttamente del proprio operato;
- b) risponde agli effetti disciplinari a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento della propria attività professionale;
- c) si presume responsabile, fino a prova contraria, degli illeciti commessi anche nei confronti di terzi.

Articolo 2 – Competenza e procedimento disciplinare

La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al Collegio dei Probiviri.

Il procedimento disciplinare prende avvio su istanza del Collegio dei Probiviri o su segnalazione del CdA.

Il procedimento disciplinare può essere attivato anche dai Delegati delle Sedi Regionali che, raccolte le informazioni, ne daranno comunicazione all'interessato, al Presidente dell'AIPi e al Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri non può infliggere alcuna sanzione disciplinare, anche in ipotesi di sanzione automatica, senza che l'interessato sia stato preavvisato, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni per esporre le proprie ragioni e formulare le proprie difese anche tramite un proprio legale di fiducia specificatamente nominato per atto scritto.

Il Collegio dei Probiviri, sulla scorta degli atti, convocherà le parti per la contestazione degli addebiti.

Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di sentire testimoni preavvisandone l'interessato, che ha diritto di partecipare alla loro audizione.

Articolo 3 – Sanzioni

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) l'ammonizione, che consiste nel diffidare l'interessato a ricadere nella mancanza commessa;
- b) la censura, che consiste in una dichiarazione formale scritta di biasimo;
- c) la sospensione, che consiste in una temporanea perdita del requisito associativo, per un periodo non inferiore al mese e non superiore all'anno;
- d) la radiazione, che consiste nell'espulsione definitiva dall'AIPi.

Il provvedimento è stabilito in proporzione alla gravità della violazione e all'entità dei danni cagionati. Il provvedimento è adottato dal CdA su decisione del Collegio dei Probiviri, il quale dovrà esprimere il proprio parere entro 90 giorni dall'attivazione del procedimento disciplinare.

Nell'esercizio del suo potere discrezionale, il Collegio dei Probiviri deve tener conto della gravità dell'infrazione desunta:

- dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tipo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
- dalla gravità del danno o del pericolo cagionato;

AIPi Associazione Italiana Progettisti d'interni - Fondata nel 1969 - Milano

sede legale: 20122 MILANO via S.A.M. Zaccaria, 3 tel. 02.58310243 - sede operativa: 20155 MILANO via Principe Eugenio, 24 tel. 345.3338411

info@aipi.it aipidesign@pec.it www.aipi.it C.F. 03865760155

socio fondatore POLIdesign - partner: IFI International Federation of Interior Architects/Designers - ECIA European Council of Interior Architects

- dalla intensità del dolo o del grado di colpa;
- dalla personalità dell'incolpato, dei motivi che hanno determinato l'infrazione e dalla condotta contemporanea o susseguente al fatto;
- della eventuale recidiva.

Articolo 4 – Ammonimento e Censura

Possono comportare un ammonimento o una censura:

- a) comportamenti contrari agli interessi dell'AIPi;
- b) comportamenti deontologicamente scorretti la cui rilevanza, a giudizio del Collegio dei Probiviri, sia di entità tale da non comportare le sanzioni della sospensione o della radiazione.

Articolo 5 – Sospensione

Comportano **automaticamente** la sospensione:

- a) i casi di sospensione o divieto di esercizio di attività professionale disposti dalla legge;
- b) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

In tali ipotesi, la durata della sospensione sarà pari a quella della sanzione per i casi sub a) e b), sarà fino ad un anno salvo proroga a discrezione del CdA e salvo l'immediata revoca in ipotesi di proscioglimento.

Possono comportare la sospensione:

- a) la condanna ad una pena inferiore a due anni se per reati dolosi o superiore a due anni se per reati colposi, ovvero ad una pena alternativa;
- b) l'essere sottoposti a misura cautelare o misura di sicurezza personale;
- c) l'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto;
- d) il rinvio a giudizio o atto equivalente per reati diversi da quelli previsti nel paragrafo precedente;
- e) comportamenti contrari agli interessi dell'AIPi;
- f) comportamenti deontologicamente scorretti.

Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.

Articolo 6 – Radiazione

Comportano **automaticamente** la radiazione:

- a) la dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- b) la condanna definitiva, anche di un giudice civile, per un reato connesso con l'esercizio della professione, ovvero commesso in occasione dell'esercizio della professione, ad una pena detentiva superiore a due anni per reato non colposo;
- c) la condanna definitiva, anche di un giudice civile, anche al di fuori dei campi previsti sub b);
- d) il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario;
- e) l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
- f) l'assegnazione ad una casa di cura e di custodia ex articolo 219 c.p.

Possono comportare la radiazione:

- a) comportamenti gravemente contrari agli interessi dell'AIPi;
- b) comportamenti deontologici gravemente scorretti.

Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.

Articolo 7 – Ricusazione/Astensione del Collegio dei Probiviri

I componenti del Collegio dei Probiviri possono essere ricusati per i motivi di cui all'Articolo 52 c.p.c. ed astenersi per i medesimi motivi.



Articolo 8 – Prescrizione

L'azione disciplinare non cade in prescrizione per i fatti che comportano la radiazione, mentre è soggetta a prescrizione qualora, nonostante i fatti siano portati a conoscenza del CdA e del Collegio dei Probiviri, il procedimento disciplinare non venisse attivato entro i seguenti termini:

- entro 4 mesi per l'avvertimento;
- entro 6 mesi per la censura;
- entro 12 mesi per la sospensione.

Articolo 9 – Reiscrizione

Il socio radiato dall'Albo si può reinscrivere nei seguenti termini:

- trascorsi 3 anni in caso di radiazione non automatica;
- trascorsi 4 anni in caso di radiazione automatica e, in presenza di condanna penale, quando si sia avuta successiva riabilitazione;
- trascorsi 6 anni in caso di radiazione automatica e di condanna per reato commesso con l'esercizio della professione.

Articolo 10 – Offesa alla dignità, al decoro ed al prestigio degli Organi Statutari

L'iscritto all'AIPi che pubblicamente, con parole, scritti od azioni lede gravemente la dignità, il decoro e il prestigio degli Organi Sociali dell'AIPi, è punito con sanzione inibitoria (v. art. 3 – sanzioni).

Articolo 11 – Rifiuto di presentazione personale e di atti

L'iscritto all'AIPi che, benché formalmente richiestone, rifiuti di presentarsi o ometta di trasmettere atti a lui richiesti, o renda dichiarazioni mendaci, è punito con sanzione inibitoria.

Articolo 12 – Rifiuto di assoggettamento alle decisioni definitive degli Organi Statutari

L'iscritto all'AIPi che non si assoggetta alle decisioni disciplinari, sottraendosi alla loro esecuzione, è punito, salvi i diversi effetti dell'inosservanza, con sanzione inibitoria.

Articolo 13 – Organo di Appello

Attraverso il giudizio dell'Organo giudicante (Collegio dei Probiviri) è ammesso ricorso ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri: due nominati dalle parti ed il terzo scelto dal CdA tra i soci professionisti con una anzianità di almeno 10 anni ed esterno al CdA.

Articolo 14 – Collegio Arbitrale

Per le decisioni delle controversie, un iscritto all'AIPi può richiedere la costituzione di un Collegio Arbitrale dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata alla controparte. La comunicazione deve determinare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al Collegio Arbitrale e deve contenere l'indicazione delle generalità dell'arbitro prescelto (che deve contestualmente dichiarare di accettare l'incarico) con l'invito all'altra parte a procedere alla designazione del proprio arbitro entro il termine di venti giorni dalla data del ricevimento della comunicazione stessa. La controparte, nell'atto di designazione del proprio arbitro che deve essere parimenti comunicato a mezzo raccomandata alla controparte (con accettazione contestuale dell'arbitro designato), può integrare l'oggetto della controversia e deve formulare le proprie conclusioni. Il CdA provvederà alla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale in caso di disaccordo fra le parti. Le funzioni di Segretario del Collegio saranno espletate da uno degli arbitri, su incarico del Presidente. Le parti possono farsi assistere da un legale o persona di fiducia munita di delega. Il Collegio dovrà decidere sulla controversia compiendo tutti gli atti

AIPi Associazione Italiana Progettisti d'interni - Fondata nel 1969 - Milano

sede legale: 20122 MILANO via S.A.M. Zaccaria, 3 tel. 02.58310243 - sede operativa: 20155 MILANO via Principe Eugenio, 24 tel. 345.3338411

info@aipi.it aipidesign@pec.it www.aipi.it C.F. 03865760155

socio fondatore POLIdesign - partner: IFI International Federation of Interior Architects/Designers - ECIA European Council of Interior Architects



d'istruzione necessari e dovrà emettere il lodo entro 60 giorni dalla data di nomina del Presidente del Collegio. Il lodo è deliberato a semplice maggioranza.

Il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti; è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro non ha potuto o voluto sottoscriverlo. La motivazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'AIPi nei dieci giorni successivi a cura del Presidente. L'incarico di membro del Consiglio Arbitrale, ad eccezione del Presidente, si intende conferito a titolo oneroso e le relative spese sono a carico della parte soccombente. Il rimborso delle spese per l'eventuale legale o rappresentante della parte devono essere richieste e quantificate in sede di conclusioni e poste nel dispositivo del lodo a carico della parte soccombente nella misura che verrà stabilita del Collegio Arbitrale. La parte soccombente è tenuta ad adempiere alle obbligazioni nel termine stabilito dal lodo o, in mancanza, nei 30 giorni successivi alla data di comunicazione del lodo. In caso di mancata esecuzione volontaria, la parte che ha interesse può richiedere al CdA di poter eseguire il lodo ricorrendo alla giurisdizione ordinaria.

Articolo 15 – Revisione

E' ammessa in ogni tempo la revisione delle decisioni di condanna divenute irrevocabili anche se la sanzione è stata eseguita o estinta.

La revisione può essere richiesta:

- a) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che da sole, o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste;
- b) se è dimostrato che la condanna fu pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio.

La revisione può essere richiesta dal condannato o dal Procuratore. In quest'ultimo caso il Procuratore ne deve dare notizia all'interessato.

AIPi Associazione Italiana Progettisti d'interni - Fondata nel 1969 - Milano

sede legale: 20122 MILANO via S.A.M. Zaccaria, 3 tel. 02.58310243 - sede operativa: 20155 MILANO via Principe Eugenio, 24 tel. 345.3338411

info@aipi.it aipidesign@pec.it www.aipi.it C.F. 03865760155

socio fondatore POLIdesign - partner: IFI International Federation of Interior Architects/Designers - ECIA European Council of Interior Architects